

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2885

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, RUSSO, BERTONI,
BONFIETTI, CALVI, CIRAMI, DE GUIDI, FOLLIERI,
PETTINATO, SENESE e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1997

Diritto di colloquio con il difensore da parte del condannato
definitivo

ONOREVOLI SENATORI. - Con la recente sentenza in data 19 giugno 1997, n. 212, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) «nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena».

Il citato articolo 18, infatti, stabilisce che «i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici», ma non configura un vero e proprio diritto al colloquio, nemmeno nei confronti del difensore. Per quest'ultimo un diritto è sancito dall'articolo 104 del codice di procedura penale, ma tale diritto riguarda unicamente «l'imputato in stato di custodia cautelare», e perciò non investe anche la posizione del detenuto condannato in via definitiva. Per quest'ultimo l'ammissione al colloquio è disposta discrezionalmente dall'autorità carceraria, in base all'apprezzamento di «ragionevoli motivi» (articolo 35, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 410, di seguito citato come «penitenziario»).

Al contrario, la Corte ha affermato che il diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, ha come elemento costitutivo il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto - ad esso strumentale - di conferire con il difensore. Tale diritto deve potersi esplicare «non solo in relazione ad un procedimento già instaurato, ma anche in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alla neces-

sità di preventiva conoscenza e valutazione - tecnicamente assistita - degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento». Basta pensare all'eventualità di proporre un incidente di esecuzione contro il titolo di detenzione, ovvero, e più ordinariamente, alla prospettiva di richiedere una qualche misura alternativa alla detenzione, per evidenziare come l'assistenza tecnica di un difensore possa essere necessaria sin dai primi tempi della detenzione, e debba potersi esplicare senza filtri discrezionali da parte di terzi.

Resta salva, evidentemente, la competenza e la potestà dell'autorità carceraria di regolare e disporre le modalità pratiche di effettuazione dei colloqui (orari, luoghi, frequenza, eventuali cautele dovute alla qualità del condannato, e simili): ma questa potestà non può tradursi - per riprendere ancora le parole della Corte - in «alcun potere di apprezzamento discrezionale sulla necessità e sui motivi dei colloqui medesimi».

L'attuazione della sentenza della Corte si risolve pertanto in una integrazione dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, modellata a somiglianza dell'articolo 104 del codice di procedura penale. Non è concepibile un potere di differimento del colloquio, alla stregua del comma 3 dell'articolo ora citato, poichè mancano le «eccezionali ragioni di cautela connesse allo svolgimento delle indagini».

Non si ravvisa la necessità di enunciare disposizioni specifiche quanto alle modalità dello svolgimento del colloquio, poichè la figura del difensore ha già una sua previsione (articolo 35, quinto comma, del regolamento penitenziario), e le altre modalità sono disciplinate dalla norma stessa.

Se mai, sembra opportuno esigere che il difensore sia o quello nominato nel proces-

so che ha dato causa alla condanna, o il difensore nominato dal condannato per una specifica procedura *in executivis*, o il difensore d'ufficio se nominato per una vicenda afferente l'esecuzione. Ma la semplice di-

zione «il difensore» pare sufficiente a rimuovere ogni dubbio, poichè è tale solo colui che riveste una delle predette posizioni (argomenta *ex* articolo 35 quinto comma , del regolamento penitenziario).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I condannati hanno diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della pena».